



# Città di Mondovì

---

## Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI

**N. 398**

DETERMINAZIONE

**del 05 giugno 2025**

OGGETTO: CONSOLIDAMENTO DELLE TETTOIE MERCATALI IN PIAZZA ELLERO – ALA NORD – AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA LUPU CORNELIU. CUP: C98F24000000004 – CIG: B669D73DDE

Il sottoscritto MAZZA FRANCESCO , Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con verbale di deliberazione n. 25 del 10/02/2022 la Giunta Comunale ha preso atto che il Comune di Mondovì è stato individuato beneficiario del contributo previsto dall'articolo 1 commi 42 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021 per l'intervento "Riqualficazione area Piazza Ellero – Intervento Ala nord";
- i contributi agli enti locali destinati alla rigenerazione urbana sono confluiti nel PNRR Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU;
- con verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 24/06/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato "PNRR Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1 Riqualficazione area Piazza Ellero – Intervento Ala nord";
- le opere in progetto consistono in breve nella riqualficazione dell'area di Piazza Ellero mediante la realizzazione, al di sotto della Tettoia Nord che caratterizza la piazza, di uno spazio chiuso a disposizione della cittadinanza, ed in particolare dei giovani, come luogo di incontro, studio, e attività culturali, completamente distaccato dall'originaria struttura ma con richiami a materiali e forme della tettoia storica;
- in esito alle indicazioni disposte con parere acquisito al prot. n. 37294 del 20/09/2023 della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, è stato necessario un approfondimento conoscitivo del

manufatto finalizzato ad un recupero strutturale ed architettonico per le due tettoie in metallo e legno di Piazza Ellero; si ricorda che le tettoie provengono dall'Esposizione Nazionale tenutasi a Torino nel 1884 e modificate nei decenni successivi;

- dato atto che si con determinazione n. 655 del 24/09/2024 è stato affidato al dott. arch. ing. Danilo Picca l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva relativa al consolidamento dell'Ala Nord di Piazza Ellero;
- con determinazione dirigenziale n. 104/2025 sono stati affidati alla ditta Rigas S.r.l., con sede legale in Robassomero (TO), in via Paolo Braccini n. 8 i lavori "*Consolidamento delle tettoie mercatali in Piazza Ellero – Ala Nord*", al prezzo € 148.176,27 oltre IVA al 10%, per complessivi € 162.993,90;

Dato atto che:

- la ditta Rigas S.r.l. con nota Prot. n. 0022836 del 27/05/2025 e con successive integrazioni a protocollo n. 0024111 del 04/06/2025, ha richiesto di essere autorizzata a subappaltare alla ditta Lupu Corneliu, con sede legale in via Landolfo Crivello n. 7, Chieri (TO) parte dei lavori strutturali inerente all'intervento denominato "*Consolidamento delle tettoie mercatali in Piazza Ellero – Ala Nord*" per un importo presunto di € 30.000,00 di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza e oltre I.V.A.;
- ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto.

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del titolo IV della parte V del D. Lgs. 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Preso atto che:

- il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'art. 21 della legge 13 settembre 1982 n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti le pubbliche amministrazioni, concedente anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Ai sensi del comma 3 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, non si configurano come attività

affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture e di servizi:

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per i quali occorre effettuare comunicazioni alla stazione appaltante;
- la subfornitura a catalogo di prodotti informatici
- l'affidamento di servizi di importo inferiore ai € 20.000,00 annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14/06/1993;
- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Accertato che l'affidatario, ai sensi dell'art. 5 dell'119 D. Lgs. 36/2023:

- ha trasmesso con nota al protocollo n. 0022836 del 27/05/2025, il contratto di subappalto a questa stazione appaltante in cui è stato indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
- il contratto di subappalto suddetto è corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.159 del 06/09/2011 l'autorizzazione non è soggetta alla verifica antimafia;
- le ditte hanno assunto gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
- l'appaltatore ha dichiarato che non sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con l'impresa subaffidataria;
- la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
- il contratto di subappalto non esonera la ditta affidataria dalla responsabilità sull'esatta esecuzione del servizio;
- l'instaurando rapporto non incide sulle condizioni contrattuali fissate in sede di aggiudicazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 12, dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023:

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti

collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

Tenuto conto che:

- con nota prot. n. 0024111 del 04/06/2025 le parti hanno convenuto che il pagamento al subappaltatore venga effettuato direttamente dall'Appaltatore, Rigas S.r.l., in deroga a quanto stabilito dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023;
- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 mediante la comunicazione e l'indicazione del conto dedicato;

Dato atto che sono state osservate, nel caso in specie, le prescrizioni e le condizioni stabilite dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023;

Ritenuto pertanto di poter concedere la richiesta autorizzazione;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data 25/11/2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 adottata in data 28/12/2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22/02/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027, nonché le successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 28/03/2025 di approvazione del PIAO per il triennio 2025/2027;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. 267/2000, da parte del competente responsabile del servizio;

## **D E T E R M I N A**

**Di autorizzare**, secondo quanto indicato in premessa, la ditta Rigas S.r.l. con sede in via Braccini n.4, affidataria dei lavori di "*Consolidamento delle tettoie mercatali in Piazza Ellero – Ala Nord*" a subappaltare alla ditta Lupu Corneliu, con sede legale in via Landolfo Crivello n. 7, Chieri (TO) parte dei lavori strutturali inerenti l'intervento in oggetto, per un importo di € 30.000,00 di cui € 2.500,00 per oneri della sicurezza e oltre I.V.A.;

**Di dare atto** che il subappalto è ammesso nel limite disposto dal comma 1 dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023;

**Di precisare** che l'impresa aggiudicataria ed appaltatrice dovranno rispettare tutte le

disposizioni previste all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 al quale si rimanda;

**Di specificare** inoltre che:

- l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- l'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro;
- la ditta subaffidataria ha dichiarato il possesso dei requisiti di professionalità e affidabilità richiesti e che le verifiche si sono concluse con esito positivo;
- con nota prot. n. 0024111 del 04/06/2025 le parti hanno convenuto che il pagamento al subappaltatore venga effettuato dall'Appaltatore in deroga all'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

**Di dare atto** che:

- non si è violato il disposto di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, così come indicato in premessa;
- il rapporto costituito tra la ditta subappaltatrice e la ditta affidataria non incide sulle condizioni determinate in sede di aggiudicazione.

Mondovì, li 05 giugno 2025

*DLP/FM/MM/CV*

IL DIRIGENTE  
MAZZA FRANCESCO \*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa